

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1777 Anno 2015

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 30/01/2015

ORDINANZA

sul ricorso 18881-2013 proposto da:

GALVAGNA SALVATORE (c.f.: GLV SVT 42L27 C351B);
AMATO GIUSEPPA (c.f.: MTA GPP 44C58 G371U) (coniugi),
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. ELIO ANTONIO
CORSARO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

STANCANELLI GAETANA, COSTA CARMELA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 48/2013 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA del 20.12.2012, depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

Bianchini

dato atto che è stata depositata e regolarmente notificata relazione *ex* art. 380 *bis* cpc del seguente tenore:

“rileva in fatto

- 1 – Gaetana Stancanelli e Carmela Costa, con citazione notificata l’11 ottobre 2004, convennero innanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, i coniugi Salvatore Galvagna e Giuseppa Amato, lamentando che gli stessi, abitanti al piano terra del medesimo stabile in Gravina di Catania, dove era posto, al primo piano, l’appartamento di esse parti attrici, si sarebbero fatti leciti di ampliare il proprio immobile invadendo l’area destinata a verde privato, in particolare realizzando: una veranda in ferro, vetri e copertura con pannelli termoisolanti, addossata al solaio del balcone di esse attrici; un locale in ampliamento del vano cucina, le cui pareti erano, del pari, addossate al balcone sovrastante; un locale destinato a contenere la caldaia; una struttura in legno configurante un gazebo.
- 2 Dal momento che le prime due strutture erano state realizzate con l’abbattimento delle mura condominiali, così modificando la sagome dell’edificio, incidendo altresì sul decoro architettonico del fabbricato condominiale ed avevano limitato, quanto alla prima veranda, anche il diritto di veduta ad esse spettanti, chiesero che le parti convenute fossero condannate al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
- 3 I coniugi Galvagna si costituirono e contestarono la fondatezza delle domande contro di loro proposte; in via riconvenzionale chiesero che venisse accertato l’acquisto, per usucapione, del diritto di mantenere *in loco* dette strutture – ad eccezione del gazebo- .
- 4 L’adito Tribunale adito, pronunciando sentenza del 13 gennaio 2009, ordinò la rimozione della porzione della prima veranda che

sporgeva dal balcone delle parti convenute, mentre respinse le altre domande delle attrici, sia per la facile amovibilità dei manufatti e la conseguente non incidenza sul decoro condominiale, sia per la carenza della prova dell'insorgenza di una situazione dannosa; rigettò altresì la domanda riconvenzionale di usucapione per difetto della dimostrazione del relativo presupposto.

- 5 Tale decisione venne impugnata sia dalle Stancanelli/Costa sia i coniugi Galvagna; riuniti i gravami, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 48/2013, depositata il 7 gennaio 2013, accolse in parte il primo appello, condannando i Galvagna al pagamento di euro 800 a titolo di risarcimento del danno; confermò il capo di decisione relativo alla rimozione della veranda, pur emettendo una espressa statuizione di condanna (mancata nella decisione del Tribunale, che aveva adottato l'espressione "dispone", e che, per tale ragione, aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame); pose le spese di CTU a carico dei contendenti, in parti uguali e respinse tutti gli altri motivi dei due gravami.
- 6 I Galvagna hanno proposto ricorso per la cassazione della predetta pronunzia, sulla base di cinque motivi di annullamento; le Stancanelli-Costa non hanno articolato difese.

Ritiene in diritto

I – Erroneo , pur se irrilevante ai fini del decidere, è l'accento alla ritenuta inapplicabilità al presente ricorso della limitazione dei motivi di ricorso per cassazione in caso di c.d. doppia conforme: invero detto limite si riferisce al disposto dell'art. 348 ^{ter}, IV comma, cpc ma tale norma riguarda esclusivamente il ricorso contro la sentenza di primo grado nel caso in cui sia stata emessa l'ordinanza con la quale il giudice del gravame dichiara l'appello inammissibile a' sensi dell'art. 348 ^{bis} cpc. _____ *franchini*

II – Si applica invece la limitazione dei profili di ricorso ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360, I comma n.5 cpc – che prevede solo la sindacabilità dell' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- perché la modifica è stata introdotta dall'art. 54 ^{1 lett b} del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 – convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135- in quanto la sentenza è stata pubblicata il 7 gennaio 2013, e dunque dopo l'entrata in vigore della surrichiamata novella legislativa (applicabile alle sentenze rese pubbliche dall'11 settembre 2012).

III – Ciò premesso va messo in evidenza che con recente arresto, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 8053/2014 , hanno avuto modo di precisare che il controllo previsto dal nuovo n.5 dell'art. 360 cpc concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivo; le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra tale omesso esame, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione del giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

IV – Ne deriva la inammissibilità dei motivi dal secondo al quarto con i quali si censura la valutazione delle emergenze processuali assumendo (e questo si ricava non dal motivo ma dalla narrativa di fatto del giudizio di appello contenuta nel ricorso, in cui la decisione della Corte del merito viene “chiosata” a mò di irrituale anticipo delle censure poi esposte nella parte propriamente a ciò dedicata) un'erronea percezione della realtà fattuale (relativa alla

scelta delle foto, allegate alla CIU, che secondo l'assunto non riguarderebbero il manufatto oggetto di ordine di ripristino – secondo motivo- ; l'esistenza di una “vecchia” veranda da opporre a quella oggetto di giudizio – terzo motivo -) o un'assenza di motivazione laddove invece la stessa vi era (quarto motivo, relativo alla sussistenza del danno e collegato logicamente alla inesistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere la prima veranda nella posizione in cui essa si trovava all'inizio della causa).

V – Con il primo motivo le parti ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1067 cod. civ., contestando che fosse rinvenibile , nella costruzione della “nuova” veranda al posto di quella che sarebbe esistita *in loco*, un aggravamento della servitù, da sanzionare con la rimozione parziale del manufatto.

V.a - La censura è destituita di fondamento.

V.a.1 - E' inconferente il richiamo alla norma succitata che – per quanto di interesse - vieta al proprietario del fondo dominante di aggravare con la propria condotta il contenuto del peso per il fondo servente: nella fattispecie invece la Corte del merito esaminò, sulla scorta di rilievi aerofotogrammetrici, la situazione dei luoghi anteatta - allorquando vi era una precedente veranda in ferro- e quella presente al momento dell'instaurazione della causa e giudicò che le due strutture non fossero sovrapponibili per metodologia costruttiva , per ingombro e per consistenza: tale giudizio però venne stilato al precipuo fine di respingere la pur riproposta domanda di usucapione con cui gli attuali ricorrenti sostenevano che la valutazione del termine per usucapire avrebbe dovuto essere unico per la sostanziale identità dei due manufatti (v.

fol 8, secondo paragrafo, della gravata sentenza); l'affermazione dunque, contenuta nella decisione (fol 9, terzo paragrafo), che la riscontrata modifica strutturale avesse anche comportato un aggravio della servitù, appare essere valutazione accessoria – e, per quello che interessa la logica dell'argomentazione, anche errata, stante la mancanza di un titolo di costituzione della servitù che si presupponeva poi "aggravata" - che non fa venir meno la tenuta logica complessiva della soluzione interpretativa adottata.

VI – Con il quinto motivo viene denunciata siccome erronea la decisione di non condannare le parti avversarie al pagamento delle spese di lite, pur in presenza di un solo parziale accoglimento delle loro domande: il mezzo è infondato perché anche la sola soccombenza parziale integra il presupposto per la ripartizione dell'onere delle spese a carico di chi ha dato causa al ricorso al giudice.

- VII - Il ricorso è quindi idoneo ad essere trattato in camera di consiglio a' sensi degli artt. 375 n.5 , 376 e 380 *bis* cpc, per essere dichiarati: il primo ed il quinto motivo, manifestamente infondati; i restanti, inammissibili”

Giudica il Collegio che sono condivisibili le conclusioni sopra riportate, non contenendo la memoria *ex* art. 380 *bis* cpc osservazioni critiche idonee a vincere la forza argomentativa della relazione, limitandosi a suggerire una diversa valutazione delle emergenze di causa se non addirittura un errore fattuale in cui sarebbe incorso il giudice del merito nella deliberazione delle medesime; non viene altresì dedicato, in detto atto difensivo, alcun accenno alla influenza che il nuovo testo dell'art. 360, I comma n. 5 cpc, interpretato alla luce della sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite, può avere

nell'impostazione del ricorso allorchè si intenda sindacare il percorso logico seguito dal giudice del merito – e su cui si è soffermata la relazione ai §§ III- IV - ; vanno dunque rigettati il 1° ed il 5° motivo di ricorso mentre gli altri vanno dichiarati inammissibili; il tutto senza onere di spese in quanto le parti intimare non hanno svolto difese; sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma ^{quater} dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il 1° ed il 5° motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; a' sensi dell'art. 13, comma I ^{quater}, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del comma I^{bis} dello stesso art. 13.

Così deciso il 14 gennaio 2015 in Roma, nella camera di consiglio della sez VI-2 della Suprema Corte di Cassazione